



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 03/08/2022

OGGETTO :

FORNITURA DI BENI E SERVIZI - SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO QUINQUENNALE 30/04/2022-30/04/2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL A "NORD BROKER SRL" DI DARFO B.T. - CIG. Z8D35E2334

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la propria determinazione n. 39 del 06.05.2019 con la quale si affidava alla Società NORD BROKER srl con sede in Darfo Boario Terme (Bs) il servizio di brokeraggio assicurativo periodo triennale 30/04/2019 – 30/04/2022;

ATTESO che in data 30.04.2022 il suddetto servizio è scaduto;

RITENUTO di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell' Ente e di sottoporgli le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il “presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità del singolo Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale e ancor più economico, a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Piancogno, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dar corso al procedimento di affidamento per il servizio in oggetto;

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 5 (cinque) anni e, precisamente, per il periodo 30/04/2022-30/04/2027, con facoltà dell'amministrazione di attuare la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi;

VISTO l'art 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , “Codice dei contratti pubblici” così come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e attualmente in vigore:

Contratti sotto soglia

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
2. ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali “acquistinretepa.it” e “ariaspa.it” effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

PRESO ATTO della disponibilità della Società NORD BROKER srl a confermare e formalizzare la prosecuzione del rapporto di brokeraggio assicurativo alle stesse condizioni in essere, come da comunicazione del 16 febbraio 2022, acclarata al protocollo comunale n. 1292 in data 21.02.2022;

PRESO ATTO che a fronte delle prestazioni erogate, nessun costo viene portato a carico dell'Ente in quanto la prassi ne carica direttamente i costi sulle Compagnie di Assicurazione;

TENUTO CONTO inoltre dell'esperienza professionale maturata nella gestione di oltre centotrenta Enti situati nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona da parte di Nord Broker S.r.l come da documentazione agli atti dell'Ufficio ragioneria;

CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio è stato assolto con piena soddisfazione per l'Ente in quanto l'attività svolta dal broker ha portato notevoli risultati positivi;

8

PRESO ATTO del lavoro svolto dai professionisti della Nord Broker S.r.l. che hanno attentamente curato i rapporti con l'ufficio ragioneria, preposto alla gestione delle polizze del Comune di Piancogno, occupandosi, oltre che della gestione amministrativa e burocratica delle polizze e dei sinistri, anche della formazione professionale del personale dell'Ente addetto alla gestione e alla liquidazione dei sinistri e che tale formazione ha contribuito a fornire un qualificato servizio di front-office al cittadino utente;

RITENUTO di procedere all'individuazione dell'affidatario del servizio mediante affidamento diretto previa trattativa sulla piattaforma SINTEL, invitando a presentare la propria proposta

l'affidatario attuale NORD BROKER S.r.l., in ragione (giusto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" surrieriti):

- che, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere – e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2022 e delle provvigioni dell'attuale Broker, è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale l'art. 36 citato consente l'affidamento diretto;
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Piancogno è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

TENUTO CONTO della particolare competenza e professionalità dal medesimo operatore dimostrate in occasione della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito il Comune di Piancogno nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- della circostanza, operativamente rilevante, che l'affidamento al gestore attuale consente di dare una sostanziale opportuna continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie assicuratrici ed alle posizioni aperte per le gestioni dei sinistri in corso, evitando agli uffici comunali il gravoso dispendio di tempi ed energie derivante da un'eventuale volturazione e migrazione ad altro broker di tutta la gestione, sia in termini documentali - informatici che di trasferimento del "know how" operativo ed amministrativo sulle numerose pratiche pendenti;
- della circostanza che la tipologia di prestazione dedotta nel contratto (consulenza ed assistenza in ambito assicurativo) presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce più ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto ad altre fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4/2016 - e l'accertata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte dell'operatore uscente costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come *modificato dal D.Lgs. n. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017* "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

VISTI altresì:

- l'art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;

- l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;
- l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e che ora così dispone: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

RILEVATO che, in considerazione della natura e specificità del servizio in parola, per convenienza ed efficacia di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto senza ricorrere alla rotazione degli inviti per tutte le ponderate motivazioni sopra indicate;

VERIFICATO che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni ARIA relative al servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

ATTESO che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARIA SpA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l'E-Procurement “Sintel” - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio di pari rango (ergo alternativo) al MEPA. Le pubbliche amministrazioni lombarde, specie in ambito sotto soglia, possono pertanto esperire le proprie procedure sul Sintel, ottemperando alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ARIA Spa rientra nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione in data 23/07/2015;

RICORDATO che la società Nord Broker S.r.l., attuale affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo, ha manifestato il proprio interesse a gestire il servizio e risulta abilitata alla negoziazione nell'ambito della piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione degli enti pubblici lombardi dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti per la Lombardia (“www.ariaspa.it”);

PRESO ATTO che:

- in data 07/04/2022 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale Sintel, una procedura di Affidamento diretto ID 153189599, invitando la ditta NORD BROKER srl, a presentare la propria offerta;
- al solo scopo di permettere l'avanzamento della procedura Sintel è stata prevista una base d'asta di € 1,00 iva esclusa, precisando che trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente non è necessario l'impegno di spesa;
- la ditta NORD BROKER srl, con propria offerta id 1649431317025 dell'08/04/2022, ha presentato l'importo di € 0,01 iva esclusa;
- l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel, garantisce una gestione della procedura di gara con strumenti informatici ed interamente telematica, così come previsto dalle direttive Ue e dall'art. 40 del codice dei contratti pubblici, in vigore dal 18/10/2018;

VISTO il report generato dalla piattaforma Sintel di ARCA spa in data 19/04/2022, considerato a tutti gli effetti verbale di gara della procedura, depositato agli atti;

CONSIDERATO, in ordine alle prescrizioni ex art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- FINALITA' DEL CONTRATTO:** individuare e ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività degli uffici coinvolti, per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- OGGETTO DEL CONTRATTO:** l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale 30/04/2022-30/04/2027;
- FORMA DEL CONTRATTO:** la forma contrattuale è scritta, come da scambio di lettere intercorse, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), con le sotto note clausole essenziali:
 1. l'incarico avrà durata quinquennale, con inizio dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 30/04/2027, con facoltà di proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi;
 2. l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il quinquennio sopraindicato;
 3. si richiama espressamente quanto indicato nella lettera d'invito alla procedura di affidamento diretto piattaforma Sintel di cui sopra, a tutti gli effetti disciplinare d'incarico tra il Comune di Piancogno e l'operatore economico individuato;
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

RILEVATO che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

PRESO ATTO del codice CIG rilasciato dall'ANAC: Z8D35E2334 e non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma “*Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti....”*

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e specificato quanto segue:

- impresa/soggetto beneficiario NORD BROKER srl con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) – C.F. e P.IVA 02538210986 ;
- importo: €. 0,01 (i.v.a. esclusa);
- norma/titolo di attribuzione: art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Piancogno, Settore Economico-Finanziario, rag. Sig.ra Carla Bettineschi;
- modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto (soggetto aggregatore ARIA-Lombardia);

VISTI:

- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7, 8 e 9, l'art.191, comma 1;
- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, “Nuovo Codice appalti” modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

PRECISATO che il Responsabile del procedimento è la rag. Carla Bettineschi, Istruttore amministrativo dell'Ufficio Economico-Finanziario, la quale non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del TUEL n. 267/00;

VISTO il bilancio di previsione 2022, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 nella seduta del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;

VISTI:

- il decreto del Sindaco n. 30 in data 09.01.2019 di individuazione del responsabile di servizio e di affidamento allo stesso degli atti di gestione;
- l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di gestione del servizio di contabilità comunale del Comune approvato con delibera di C.C. n. 16 in data 24.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) DI DARE ATTO che, in ordine alle prescrizioni ex art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- FINALITA' DEL CONTRATTO:** individuare e ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività degli uffici coinvolti, per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- OGGETTO DEL CONTRATTO:** l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale 30/04/2022-30/04/2027;
- FORMA DEL CONTRATTO:** la forma contrattuale è scritta, come da scambio di lettere intercorse, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), con le sotto notate clausole essenziali:
 1. l'incarico avrà durata quinquennale, con inizio dal 30/04/2022 e fino al 30/04/2027, con facoltà di proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
 2. l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato;
 3. si richiama espressamente quanto indicato nella lettera d'invito alla procedura di affidamento diretto piattaforma Sintel di cui sopra, a tutti gli effetti disciplinare d'incarico tra il Comune di Piancogno e l'operatore economico individuato;
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

2) DI DARE ATTO:

- che attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti

S.p.A. – Regione Lombardia), in quanto non sono attive né in CONSIP, né in ARIA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);

- che il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
- di acquisire pertanto il servizio in parola tramite la piattaforma regionale Sintel di ARIA Spa;

3) DI APPROVARE il report relativo alla procedura ID 153189599, elaborato dalla piattaforma Sintel in data 19/04/2022, riportante tutte le fasi della procedura e depositato agli atti;

4) DI FORMALIZZARE la proposta di aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla ditta NORD BROKER srl con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) – C.F. e P.IVA 02538210986 , l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale (con inizio dal 30/04/2022 e fino al 30/04/2027), sulla base delle prescrizioni contrattuali contenute nella lettera d'invito prot. 2473 del 05/04/2022 e sulla base del disciplinare d'incarico che si approva contestualmente alla presente determinazione;

5) DI PRENDERE ATTO che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate negli allegati di gara;

6) DI DARE ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: Z8D35E2334;
- la ditta aggiudicataria sottoscriverà apposito modello indicante il conto corrente dedicato ed i soggetti legittimanti ad operarvi;

7) DI DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

8) DI COMUNICARE la presente determinazione alla Società NORD BROKER S.r.l.

9) DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del comune, si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 18, commi 1,6 del D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito nella legge 134/2012;

10) DI GARANTIRE, ai sensi dell'art. 1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito internet ufficiale dell'ente;

11) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione a cura dell'ufficio segreteria all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

03/08/2022

Il Responsabile

F.to Dott. Marino Bernardi

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERNARDI dr. Marino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.